



FNOMCeO

Roma, _____

COMUNICAZIONE N. 20

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
PROVINCIALI DEI MEDICI CHIRURGHI E
DEGLI ODONTOIATRI

AI PRESIDENTI DELLE COMMISSIONI PER
GLI ISCRITTI ALL'ALBO DEGLI
ODONTOIATRI

Prot. N°: _____

Rif. Nota:

Resp. Proced.: - Dr. Marcello Fontana

Resp. Istrut.: -

OGGETTO:

➤ DDL 1214-B – PROROGA
TERMINI - PAGAMENTI
ELETTRONICI – POS PER I
MEDICI E GLI ODONTOIATRI
– PROROGA AL 30 GIUGNO
2014.

Cari Presidenti,

facendo seguito alle Comunicazioni n. 89 del 16 ottobre 2013, n. 99 del 20 dicembre 2013 e n. 10 del 28 gennaio 2014, si ritiene opportuno segnalare che l'Assemblea del Senato della Repubblica nella seduta del 26 febbraio 2014 ha approvato definitivamente il disegno di legge n. 1214-B concernente **“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”**.

Si rileva che l'art. 9, comma 15-bis, del provvedimento dispone la proroga al 30 giugno 2014 dell'obbligo dei professionisti di dotarsi di POS (All. n. 1).

Si sottolinea che l'art. 2, comma 1, del decreto interministeriale 24 gennaio 2014 recante “Definizioni e ambito di applicazione dei pagamenti mediante carte di debito” dispone che l'obbligo dei professionisti di accettare pagamenti effettuati attraverso carte di debito (POS) si applica a tutti i pagamenti superiori alla soglia di 30 euro.

Il Decreto interministeriale 24 gennaio 2014 prevede una fase transitoria – fino al 30 giugno 2014 – nella quale sono assoggettati all'obbligo soltanto i professionisti e le imprese che, nell'anno precedente a quello in cui è effettuato il pagamento, **hanno fatturato più di 200mila euro**. Con la proroga prevista dall'art. 9, comma 15-bis, del D.L. 150/13 (30 giugno 2014) tale fase transitoria non è ovviamente più operativa. Pertanto si rileva che nel momento in cui l'obbligo di POS entrerà in vigore (30 giugno 2014) riguarderà tutte le imprese e i professionisti, senza limiti minimi di fatturato. Tutto questo a meno che non sia emanato entro la fine di giugno 2014 **un successivo decreto attuativo previsto dall'art. 3 del decreto**

FNOMCeO Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Piazza Cola di Rienzo, 80/A - 00192 Roma - Telefono 06 36 20 31 Fax 06 32 22 794 - e-mail: segreteria@fnomceo.it - C.F. 02340010582

2014/2195-27-02-2014-PARTENZA


interministeriale 24 gennaio 2014, volto ad individuare nuove soglie e nuovi limiti minimi di fatturato, oltre che ad estendere l'obbligo ad ulteriori strumenti di pagamento elettronici, anche mobili.

Si rileva infine che il decreto interministeriale 24 gennaio 2014 non prevede alcuna sanzione per il professionista che non si doti di POS e quindi non sia in grado di accettare pagamenti in formato elettronico con carte di debito.

Cordiali saluti

IL PRESIDENTE
Amedeo Bianco

All. n. 1



Mostra rif. normativi

Senato della Repubblica

XVII LEGISLATURA

N. 1214-B**DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri (LETTA)
e dal Ministro dell'economia e delle finanze (SACCOMANNI)**

(V. Stampato n. 1214)

approvato dal Senato della Repubblica il 29 gennaio 2014

(V. Stampato Camera n. 2027)

modificato dalla Camera dei deputati il 17 febbraio 2014

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 febbraio 2014*

**Conversione in legge, con modificazioni,
del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150,
recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative**

DISEGNO DI LEGGE	DISEGNO DI LEGGE
APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA	APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI
Art. 1.	Art. 1.
1. Il decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.	1. <i>Identico.</i> <i>(Si vedano le modifiche di cui all'Allegato)</i>
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> .	2. <i>Identico.</i>
ALLEGATO	ALLEGATO
MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 150	MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 30 DICEMBRE 2013, N. 150
<i>All'articolo 1:</i>	<i>All'articolo 1:</i>

	decreto del Ministro della giustizia, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, senza la previsione, per i candidati, di maggiori oneri e di nuove sessioni di esame»;
	il comma 15 è soppresso;
dopo il comma 15 sono aggiunti i seguenti:	identico.
«15-bis. Al fine di consentire alla platea degli interessati di adeguarsi all'obbligo di dotarsi di strumenti per i pagamenti mediante carta di debito (POS), all'articolo 15, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni, le parole: "1° gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014".	
15-ter. Il termine di cui all'articolo 6-bis, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è ulteriormente differito al 1° luglio 2014. Sono fatte salve le procedure i cui bandi e avvisi di gara sono stati pubblicati a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, le procedure in cui, a far data dal 1° gennaio 2014 e fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stati già inviati gli inviti a presentare offerta.	
15-quater. All'articolo 1, comma 1324, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono apportate le seguenti modificazioni:	
a) le parole: "e 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", 2013 e 2014";	
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La detrazione relativa all'anno 2014 non rileva ai fini della determinazione dell'acconto IRPEF per l'anno 2015".	
15-quinquies. Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15-quater, pari a 1,3 milioni di euro per l'anno 2014 e a 4,7 milioni di euro per l'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo riducendo in misura proporzionale gli accantonamenti relativi a tutti i Ministeri».	
All'articolo 10:	All'articolo 10:
al comma 2, il secondo periodo è soppresso;	identico;
dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:	identico:
	«3-bis. Al primo periodo del comma 3-bis dell'articolo 11 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole: "Nei dieci mesi successivi alla data del 1° ottobre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "Fino al 31 dicembre 2014".
«3-bis. Al comma 1 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014".	3-ter. Identico.
3-ter. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggior oneri per la finanza pubblica».	3-quater. Identico».
L'articolo 11 è sostituito dal seguente:	Identico.